

ESENTE



20524/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Dott. Mauro Di Marzio - Consigliere -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -

Oggetto
Delibazione
sentenza
ecclesiastica di
annullamento del
matrimonio
concordatario

R.G.N. 28566/15

Cron. 20524

ha pronunciato la seguente

Rep.

ORDINANZA

C.C. 12/06/17

sul ricorso proposto da

_____, elettivamente domiciliata in

Roma via _____ presso lo studio dell'avv.

_____, rappresentata e difesa, giusta procura

C.U.

speciale in calce al ricorso, dall'avv.

_____ che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

e al fax _____

- ricorrente -

nei confronti di

In caso di diffusione del
presente provvedimento
completare la cartolina
agli altri destinatari
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 115 del 2002:
 a disposizione
 a titolo di ripartizione
 imposto dalla legge

- intimato -

2017

avverso la sentenza n. 103/2015 della Corte di appello

di Campobasso, emessa il 25.2.2015 e depositata il

6400
17
Bran



4.5.2015, n. R.G. 162/2013;

Rilevato che

1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 103/2015 ha accolto la domanda proposta da _____ e per l'effetto ha dichiarato l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Regionale Ecclesiastico Abbruzzese Molisano del 21 settembre 2010, ratificata dal Tribunale Beneventano di Appello in data 20 luglio 2011 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 13 maggio 2013, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato in _____ il 16 settembre 1989 tra _____ e _____ trascritto nei registri di stato civile del Comune di _____. Ha ordinato all'Ufficiale dello stato civile di procedere alle prescritte annotazioni e ha condannato la _____ al pagamento delle spese del giudizio.
2. La Corte di appello ha ritenuto pacifica ma irrilevante la convivenza dei coniugi nel corso del matrimonio così come la nascita di una figlia nel 1990 in considerazione della causa di nullità accertata dal Tribunale ecclesiastico che attiene all'espressione del consenso al

Boschi



matrimonio sotto il profilo della capacità di contrarlo validamente e di assumerne gli oneri e atteso che, nella specie, il difetto di discrezione di giudizio da parte della _____, preesistente al matrimonio e durato almeno sino alla sua fine, ha inficiato l'intero rapporto matrimoniale a prescindere dalla sua durata. La Corte distrettuale ha anche ritenuto che la sentenza delibanda non contiene disposizioni, finalità e presupposti diversi o contrari all'ordine pubblico italiano.

3. Contro la decisione della Corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione

_____ deducendo: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione alla legge n. 121 del 1985, art. 8, all'art. 123 c.c. e all'art. 29 della Costituzione. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; b) violazione ed errata applicazione di norme di diritto (artt. 91 e 92 c.p.c.) per la sussistenza di giusti motivi per l'accoglimento della richiesta di compensazione delle spese legali.

4. Non svolge difese

5. I due motivi di ricorso appaiono manifestamente

Brax



fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che a partire dalla sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014 delle Sezioni Unite civili ha ripetutamente affermato (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. I, n. 1494 del 27 gennaio 2015) che la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".

6. La giurisprudenza citata che ha preceduto, sia pure a breve distanza di tempo, la pronuncia della Corte di appello di Campobasso giustificava la richiesta compensazione delle spese del giudizio di merito e giustifica quella del giudizio di cassazione in relazione al comportamento processuale del nel presente giudizio.

7. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con decisione nel merito di

Brugi



rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di delibazione della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico di Chieti il 21 settembre 2010. Compensa le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2017.

Il Presidente

Andrea Scaldaferri

Brizzi

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Wolke

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ADDI 12 9 AGO, 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Wolke